Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — Roma — Martedì, 10 giugno — Numero 137

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 43; » » 24
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 25 — nel Regno cent. 30 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

AVVISO
di spedizione degli atti del Governo

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti del Governo in foglio sciolto, che si è ora ultimato lo invio delle leggi e decreti dal n. 1 al n. 300 della raccolta 1919, più i nn. 2106 — 2122 — 2123 (della raccolta 1918) omessi in precedenza e i nn. 301 — 302 — 303 — 309 — 320 — 383 — 370 allegati per ragioni di stampa ad altri decreti, meno i nn. 1300 e 2133 (della raccolta 1918) e il n. 249 (del 1919) non ancora stampati e i nn. 2102 — 2103 — 2107 — 2108 — 2109 — 2110 — 2111 — 2112 — 2113 — 2114 — 2115 — 2116 — 2117 — 2118 — 2119 — 2120 — 2121 — 2124 — 2125 — 2126 — 2127 — 2128 — 2129 — 2130 — 2131 — 2132 (della raccolta 1918) e i nn. 32 — 35 — 56 — 70 — 71 — 88 — 89 — 90 — 91 — 92 — 99 — 102 — 103 — 104 — 108 — 111 — 133 — 134 — 135 — 136 — 137 — 141 — 144 — 151 — 162 — 163 — 164 — 165 — 168 — 169 — 170 — 171 — 181 — 182 — 183 — 202 — 203 — 204 — 205 — 210 — 215 — 224 — 226 — 251 — 256 — 257 — 266 — 267 — 268 — 269 — 270 — 271 — 272 — 274 — 283 — 284 — 285 — 286 — 287 — 288 — 289 — 290 — 292 — 297 (del 1919) che, per disposizione del Ministero di grazia e giustizia, non si distribuiscono in fogli sciolti, ma vengono soltanto inseriti in sunto nella Raccolta ufficiale a volumi.

Gli eventuali reclami per mancato recapito dei predetti atti dovranno indirizzarsi al R. ufficio di gestione e vendita leggi e decreti in via Giulia, n. 52, in Roma, entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto prescrive l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che, scorso detto termine, essi non verranno più accolti.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 880 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1918-919, sono apportate le maggiori assegnazioni indicate nella tabella *A*, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Art 2.

Nel bilancio del fondo di massa del corpo della R. guardia di finanza, per l'esercizio finanziario 1918-919, sono introdotte le variazioni di cui alla tabella *B*, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Tabella A.

Maggiori assegnazioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1918-919.

Cap. n. 4. Spese di manutenzione ordinaria e di servizio del palazzo delle finanze e sue dipendenze e paghe agli operai che vi sono addetti	15,000 —
Cap. n. 116. Indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione esterna delle imposte dirette	50,000 —
Cap. n. 130. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali, ecc.	20,000 —
Cap. n. 137. Soldi per la guardia di finanza	1,500,000 —
Cap. n. 138 (Integrata la denominazione). Premi di rafferma ai sottufficiali ed alle guardie di finanza - Art. 11 del testo unico di legge approvato col R. decreto 26 novembre 1914, n. 1440, modificato con l'art. 3 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n: 605	50,000 —
Cap. n. 139. Indennità di giro, di alloggio e di servizio volante per la guardia di finanza	950,000 —
Cap. n. 140. Assegni di primo corredo per la guardia di finanza	500,000 —
Cap. n. 148. Acquisti e noleggio di galleggianti di proprietà privata ed esercizio di quelli di proprietà erariale. Fornitura di materiali occorrenti per il loro funzionamento. Importo dei lavori affidati all'industria privata, ecc.	45,000 —
Cap. n. 232. Paghe al personale ausiliario di sorveglianza e di scrittura ed agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi, ecc.	5,000,000 —
Cap. n. 319. Spese per l'esecuzione del decreto Luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 161, portante provvedimenti per l'acquisto, per conto dello Stato, e la vendita di saccarina, in sostituzione dello zucchero	10,000,000 —
Cap. n. 341. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (comune di Napoli)	293,925 —
Cap. n. 342. Indennità al personale della guardia di finanza per spese di ufficio, di giro, ecc. (comune di Napoli)	69,425 —
Cap. n. 343. Assegni di primo corredo per la guardia di finanza (comune di Napoli)	73,650 —
Cap. n. 356. Personale della guardia di finanza, per la riscossione del dazio (comune di Roma)	215,150 —
Cap. n. 357. Indennità al personale della guardia di finanza per spese d'ufficio, di giro, ecc. (Comune di Roma)	48,550 —
Cap. n. 358. Assegni di primo corredo per la guardia di finanza (Comune di Roma)	53,150 —
Cap. n. 365. Fitto di locali in servizio della guardia di finanza (comune di Roma)	7,100 —
Cap. n. 370. Personale della guardia di finanza per il servizio di vigilanza daziaria, ecc. (Comune di Palermo)	228,125 —
Cap. n. 371. Indennità al personale della guardia di finanza per spese d'ufficio, di giro, ecc. (Comune di Palermo)	43,250 —
Cap. n. 372. Assegni di primo corredo per la guardia di finanza (Comune di Palermo)	53,750 —
Cap. n. 375. Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e di sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme della guardia di finanza addetta al servizio daziario (Comune di Palermo)	6,000 —
	19,227,075 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro del tesoro: STRINGHER.

Il ministro delle finanze: MEDA.

Tabella B.

VARIAZIONI nel bilancio del fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza per l'esercizio finanziario 1918-919.

Entrata.

Cap. n. 5. Soldo dei sottufficiali, appuntati e guardie che non prestano servizio perchè ammalati o puniti, dedotte le quote da corrispondersi ai medesimi	+	150,000 —

Spesa.

Cap. n. 11. Spesa di cura negli ospedali militari ed altri stabilimenti non dipendenti dal corpo e di mantenimento dei sottufficiali, degli appuntati, ecc.	+	130,000 —
Cap. n. 13. Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla massa generale	+	10,000 —
Cap. n. 17. Spese varie per misure profilattiche ed igieniche a carico della massa del corpo, rimborso delle spese di cura, ecc.	+	10,000 —
	+	150,000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro del tesoro: STRINGHER.

Il ministro delle finanze: MEDA.

Il numero 882 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e delle facoltà conferite al Governo dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti il testo unico 21 ottobre 1903, **n. 431; la** legge **4 giugno** 1911, n. 487; i **regolamenti approvati** con

RR. decreti 6 aprile 1913, nn. 549 e 552; i decreti Luogotenenziali 20 giugno 1915, n. 1006, 9 settembre 1917, n. 1549, 14 luglio 1918, n. 1080, 9 febbraio 1919, numero 279;

Riconosciuta l'opportunità di provvedere, con norme speciali, allo espletamento dei concorsi magistrali sospesi in virtù del citato decreto Luogotenenziale 20 giugno 1915, n. 1006, nonchè alla sistemazione così dei maestri reduci dal servizio militare, come del personale provvisorio e supplente;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In parziale e temporanea deroga alle norme vigenti, l'assunzione del personale insegnante nelle pubbliche scuole elementari, tanto amministrate dai Comuni, quanto amministrate dai Consigli scolastici, è regolata dalle disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 2.

Salva la disposizione dell'articolo 10 del presente decreto, i posti di insegnante riservati al personale maschile, che siano o si renderanno disponibili nei limiti di tempo stabiliti come appresso saranno coperti mediante concorsi da bandirsi a norma dei due articoli seguenti:

Art. 3.

Un concorso sarà aperto esclusivamente agli abilitati all'insegnamento elementare, i quali si trovino in una delle condizioni seguenti:

a) mutilati di guerra, purchè idonei all'insegnamento, a norma delle disposizioni vigenti;

b) autorizzati a fregiarsi del distintivo per ferita riportata in guerra;

c) che abbiano ottenuto una medaglia al valore o una promozione per merito di guerra;

d) che abbiano ottenuto la croce al merito di guerra o abbiano prestato servizio militare, per un anno almeno, in zona di operazioni;

e) che, essendo militari, abbiano prestato servizio per un anno almeno nelle scuole aperte in zona di guerra nelle località occupate dal nostro esercito.

Art. 4.

Altro concorso sarà aperto:

a) a coloro che erano in servizio provvisorio all'atto della loro chiamata alle armi e abbiano prestato servizio militare per un biennio almeno;

b) agli insegnanti che si trovino attualmente in servizio quali provvisori o supplenti di maestri richiamati alle armi;

c) ai supplenti di cui alla lettera precedente che siano stati licenziati durante il corrente anno per il ritorno dei titolari.

I concorrenti, eccezione fatta di quelli di cui alla lettera *a*), devono provare di avere prestato almeno 10 mesi di effettivo servizio, in uno o due periodi continuativi, durante gli ultimi due anni scolastici in una scuola pubblica dipendente dal Comune o dal Consiglio scolastico che bandisce il concorso.

Il servizio deve risultare almeno *buono* da attestazione rilasciata dal R. provveditore agli studi in base ai verbali di visita o ad altri atti di ufficio.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto che si riferiscono comunque al servizio militare concernono esclusivamente il servizio prestato per la guerra 1915-1918.

Art. 6.

I concorsi di cui agli articoli 3 e 4 avranno luogo per soli titoli e saranno banditi entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, salvo la disposizione dell'art. 10.

Art. 7.

I concorsi speciali preveduti negli articoli 3, 4 e 11 del presente decreto banditi dalla stessa Amministrazione saranno giudicati da una unica Commissione, composta di tre membri, nominati come segue:

a) per i Comuni che amministrano direttamente le scuole, due commissari, dei quali uno sarà il presidente, eletti dalla Giunta comunale, il terzo sarà nominato dalla Deputazione scolastica;

b) per le Amministrazioni scolastiche provinciali, in seguito a scelta fatta dalla Deputazione scolastica.

I commissari saranno eletti tra le persone idonee secondo le disposizioni vigenti.

Art. 8.

Compiuto l'esame dei titoli, la Commissione classificherà i concorrenti nell'ordine di preferenza stabilito dagli articoli 3 e 4, graduandoli in ciascun gruppo secondo il merito.

Le graduatorie così formate avranno valore di designazione. Con ciascuna delle due graduatorie sarà coperta la metà dei posti che sono attualmente disponibili e di quelli che si renderanno tali fino al 31 luglio 1919, ricorrendo alternativamente alle due graduatorie. Ai concorrenti compresi in ciascuna delle due graduatorie, che non conseguano la nomina per insufficienza di posti, sarà rispettivamente riservato un quarto dei posti che si renderanno disponibili negli anni scolastici successivi fino al 31 luglio 1923.

Fino a che non conseguano le nomine, i concorrenti hanno diritto di preferenza per le nomine provvisorie.

Art. 9.

La nomina conseguita secondo le disposizioni del presente decreto avrà tutti gli effetti della nomina regolare per concorso secondo le norme vigenti. Se il concorrente è in servizio militare, lo stipendio decorre dal giorno in cui assume l'insegnamento.

Art. 10.

Prima di indire i concorsi di cui agli articoli 3 e 4, dovranno essere riprese le operazioni dei concorsi di cui nel 3° comma dell'articolo 1° del decreto Luogotenenziale 20 giugno 1915, n. 1006. Le relative Commissioni giudicatrici formeranno le graduatorie in base ai titoli e alle prove scritte.

Le graduatorie così formate serviranno a coprire i posti che erano disponibili a tutto il 31 luglio 1917.

Alle nomine si applica il disposto dell'articolo precedente.

Per i posti che non siano coperti in base alle graduatorie e per gli altri che si siano resi vacanti dopo il 31 luglio 1917, si procederà a norma degli articoli precedenti, mediante i concorsi in essi preveduti, da bandirsi immediatamente dopo l'approvazione degli atti del concorso già sospeso.

Art. 11.

Alle maestre elementari, che si trovino in servizio quali provvisorie o supplenti nelle scuole amministrate dai Comuni o dai Consigli scolastici, ed a quelle che siano state licenziate durante il corrente anno scolastico per il ritorno dei titolari, è riservata la metà dei posti che a norma delle disposizioni vigenti spettano esclusivamente al personale insegnante femminile.

Sarà bandito all'uopo, entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto e coll'osservanza di tutte le norme degli articoli precedenti, in quanto siano applicabili, apposito concorso interno per soli titoli.

Le concorrenti devono provare di aver prestato almeno dieci mesi di effettivo servizio, in uno o due periodi continuativi, durante gli ultimi due anni scolastici, in una scuola pubblica dipendente dal Comune o dal Consiglio scolastico che bandisce il concorso.

Il servizio deve risultare almeno *buono* da attestazione rilasciata dal R. provveditore agli studi in base ai verbali di visita o ad altri atti di ufficio.

Di tutte le concorrenti saranno formate due distinte graduatorie. Nella prima di queste saranno collocate secondo il merito: *a*) le vedove e le orfane di morti in guerra; *b*) le mogli o le figlie di mi-

litàri resi, per causa della guerra permanentemente invalidi a qualsiasi lavoro proficuo. Nella seconda graduatoria saranno collocate secondo il merito tutte le altre aspiranti.

Le nomine saranno fatte in base alla prima graduatoria, e solo quando questa sia esaurita in base alla seconda.

Alle concorrenti graduate spetteranno i posti come sopra loro riservati che si renderanno disponibili fino al 31 luglio 1923.

Art. 12.

Le graduatorie dei concorsi pubblici femminili banditi dai Comuni, la cui validità scada nel corrente anno, avranno effetto fino al 31 luglio 1919 per la totalità dei posti che siano ora o si renderanno vacanti fino a tale data, e fino al 31 luglio 1921 per la metà dei posti non riservati al personale provvisorio e supplente di cui all'articolo precedente.

Art. 13.

Negli anni scolastici 1919-920 e 1920-921 i Comuni che hanno la diretta amministrazione delle scuole potranno bandire, anche prima del termine normale stabilito dalle disposizioni vigenti, concorsi pubblici per i posti che si renderanno vacanti nell'anno successivo e che non debbano essere coperti a norma degli articoli 8 e 11.

Art. 14.

Nei concorsi interni di promozione da maestro a direttore didattico nei Comuni di cui ai commi 2° e 3° dell'art. 42 della legge 4 giugno 1911, n. 487, i posti vacanti alla data del bando di concorso saranno ripartiti proporzionalmente fra i concorrenti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 3 del presente decreto, fra coloro che abbiano per un anno almeno coperto, a titolo provvisorio o di supplente, l'ufficio di direttore didattico, e fra gli altri aspiranti. Nella ripartizione la frazione sarà elevata all'unità superiore a vantaggio dei concorrenti militari.

Per l'ammissione al concorso tutti i concorrenti devono provare di essere forniti del diploma di abilitazione all'ufficio di direttore didattico e di avere la qualifica di almeno lodevole nell'ultimo quadriennio di servizio.

Saranno formate tre graduatorie comprendenti ciascuna coloro che si trovino nelle condizioni per esservi inclusi. Le nomine, per i posti spettanti a ciascuna categoria di concorrenti, saranno fatte in base alle tre graduatorie nell'ordine seguente: *a*) graduatoria dei concorrenti di cui all'art. 3; *b*) graduatoria degli incaricati dell'ufficio di direttore didattico; *c*) graduatoria di tutti i concorrenti.

Le graduatorie serviranno a coprire i soli posti vacanti alla data del bando.

Art. 15.

I bandi dei concorsi di cui all'art. 1, comma 2°, del decreto Luogotenenziale 20 giugno 1915, n. 1006, sono annullati.

Art. 16.

Il tempo trascorso dal maestro lontano dalla scuola per chiamata alle armi è computato per intiero.

La qualifica, nei casi in cui l'assenza dalla scuola per servizio militare non ecceda l'anno, sarà quella dell'anno stesso se in questo il servizio fu qualificato; negli altri casi sarà quella media ottenuta nell'ultimo quinquennio scolastico anteriore al periodo di assenza.

Art. 17.

Nella formazione delle graduatorie il servizio militare prestato da coloro che siano fregiati del distintivo delle fatiche di guerra (1915-1918) è considerato, a parità di merito, come titolo di preferenza.

Al numero complessivo di punti ottenuto si aggiungeranno, per i candidati che siano forniti delle relative onorificenze, i punti seguenti: un punto per la croce al merito di guerra, due punti per la medaglia di bronzo, quattro punti per la medaglia d'argento e dieci per la medaglia d'oro al valore militare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — BERENINI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 826. Decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Legnano, in provincia di Milano, è dichiarato di terza classe agli effetti del dazio consumo, a decorrere dal 1° gennaio 1919. Da tale giorno il canone annuo corrisposto dal Comune è elevato da L. 10.391,96 a L. 18.455,46. Finchè però dureranno gli effetti del decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1285 il canone di L. 18.455,46 è ridotto a L. 13.530,35, salva la sospensione dal pagamento dal 1° luglio 1918, a'sensi del decreto Luogotenenziale 28 aprile 1918, n. 551,

N. 827. Decreto Luogotenenziale 4 maggio 1919, col quale, sulla proposta del ministso delle finanze, vengono assegnate a vari Comuni le quote governative di concorso per gli anni 1917 e 1918 per l'integrazione dei bilanci in conseguenza di diminuzione di entrata, dipendente dalla riduzione dei canoni, concessa ai rispettivi appaltatori del dazio consumo in applicazione dei decreti Luogotenenziali 26 novembre 1916, n. 1599, 4 febbraio 1917, n. 186 e 17 novembre 1918, n. 1751.

N. 828. Decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Penna Teverina (Perugia), di applicare dal 1° gennaio 1918 al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, la tassa di esercizio col limite massimo di L. 2000.

N. 829. Decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Reggio Emilia, di applicare dal 1° gennaio 1918 al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, la tassa di esercizio col limite massimo di L. 2000.

N. 830. Decreto Luogotenenziale 3 aprile 1919, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Saronno (Milano), di applicare dal 1° gennaio 1919 al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, la tassa di esercizio col limite massimo di L. 2000.

N. 831. Decreto Luogotenenziale 10 aprile 1919, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Ibboldo (Milano), di applicare dal 1° gennaio 1919 al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, la tassa di esercizio col limite massimo di L. 2000.

N. 832. Decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Villafranca Piemonte (Torino), di applicare dal 1° gennaio 1919 al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, la tassa di esercizio col limite massimo di L. 2000.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, *in udienza del 15 maggio 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Fauglia (Pisa).

ALTEZZA!

Per effetto di richiami alle armi e di dimissioni antiche e recenti il Consiglio comunale di Fauglia è venuto a trovarsi ridotto a meno di un terzo dei suoi componenti, sicchè il prefetto ha dovuto affidare la gestione della civica azienda ad un suo commissario.

Occorrendo però dare all'amministratore straordinario più ampi poteri per porlo in grado di provvedere al radicale riordinamento dei servizi ed alla sistemazione finanziaria dell'ente, che risulta in istato di gravissimo disordine, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio, per convertire in Regio il commissario prefettizio.

Al che, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nella adunanza del 6 corrente, provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il Nostro decreto 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Fauglia, in provincia di isa, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. rag. Augusto Lucarelli è nominato commissario raordinario per l'amministrazione provvisoria di detto omune fino allo insediamento del nuovo Consiglio omunale ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione ol presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1919

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto l'art. 20 del R. decreto 22 novembre 1914, n. 1486, col quale è approvato un nuovo regolamento per la pesca fluviale e lacuale;

Sentita la Commissione provinciale di pesca di Perugia;

Sentita la Commissione consultiva della pesca;

Riconosciuta l'opportunità di adottare misure per la protezione della riproduzione della lasca nel Trasimeno in sostituzione di quelle contemplate dall'abrogato Motu-proprio emanato da papa Pio VII in data 3 agosto 1822 per la gestione del lago Trasimeno;

Decreta:

Art. 1.

Nel lago Trasimeno sono vietati la pesca, esercitata con qualsiasi mezzo, ed il commercio della lasca, dal 1° maggio al 30 giugno; la vendita di essa è però tollerata sino a tutto il 3 maggio.

Art. 2.

La lunghezza minima, misurata dall'apice del muso all'estremità della pinna codale, che la lasca deve avere raggiunto perchè ne sia consentita la pesca ed il commercio, è di centimetri 7.

Art. 3.

Le reti usate per la pesca della lasca devono avere maglie di lato non inferiore a millimetri 8.

Roma, 6 giugno 1919.

Il ministro: CIUFFELLI.

COMMISSIONE DELLE PREDE

Il presidente della Commissione delle prede

Ritenuto che il commissario del Governo con sua istanza in data 2 giugno corrente ha chiesto che la Commissione delle prede voglia procedere al giudizio per la confisca di alcune merci rinvenute a bordo del piroscafo di bandiera austro-ungarica *Ambra* e precisamente delle merci destinate a Rangoon e di cui alle polizze 572, 489, 481, 548, 753, 703, 749, 747, 683, 684, 685, 686, 313, 2010, 1871, 134, 225, 226, 230, 232, 447, 169, 533, 614, 581, 844, 846, 312, 332, 334, 302, 305, 28, 24, 15, 63, 61, 14, 85, 124, 121, 122, 126, 644, 224, 197, 227, 192, 196, 133, 132, 135, 270, 269, 267, 266, 323, 324, 15;

Ritenuto che il commissario del Governo ha eseguito il deposito dell'istanza medesima insieme al fascicolo degli atti;

Viste le norme regolamentari in data 14 settembre 1915, per il giudizio sulla nazionalità delle merci trovate a bordo di navi mercantili nemiche;

DECRETA:

È dato atto dell'avvenuto deposito presso la segreteria della Commissione delle prede dell'istanza del commissario del Governo insieme al fascicolo degli atti per procedere al giudizio per la confisca delle merci sopra indicate rinvenute a bordo del piroscafo *Ambra* di bandiera austro-ungarica o del prezzo o delle indennità di requisizione delle merci stesse requisite o vendute.

Il segretario procederà alla pubblicazione ed alle comunicazioni prescritte dal presente decreto.

Roma, 4 giugno 1919.

Il presidente: *Martino*.

Il segretario: *Marcelli*.

COMMISSIONE DELLE PREDE

Il presidente della Commissione delle prede

Ritenuto che il commissario del Governo con sua istanza in data 31 maggio ultimo ha chiesto che la Commissione delle prede voglia procedere al giudizio per la confisca di varie merci già esistenti a bordo del piroscafo *Ambra*, che allo scoppio delle ostilità contro l'Impero austro-ungarico trovavasi nel porto di Massaua, batteva bandiera austriaca, e precisamente le merci descritte nelle polizze di carico numeri: 37 - 96 - 246 - 350 - 410 - 412 - 518 - 596 - 248 - 217 - 178 - 517 - 526 - 598 - 719 - 721 - 761 - 722 - 771 - 804 - 70 - 71 - 72 - 73 - 3181 - 382 - 383 - 384 - 385 - 386 - 387 - 388 - 389 - 390 - 416 - 417 - 510 - 511 - 548 - 586 - 587 - 590 - 610 - 611 - 624 - 625 - 626 - 627 - 638 - 629 - 649 - 959 - 681 - 682 - 718 - 752 - 78 - 99 - 108 - 110 - 468 - 550 - 552 - 631 - 632 - 634 - 635 - 720 - 751 - 763 - 799 - 800.

Ritenuto che lo stesso commissario ha eseguito il deposito della istanza medesima insieme al fascicolo degli atti;

Viste le norme regolamentari in data 14 settembre 1915 per il giudizio sulla nazionalità di merci rinvenute a bordo di piroscafi nemici;

Decreta:

È dato atto dell'avvenuto deposito presso la segreteria della Commissione delle prede dell'istanza del commissario del Governo insieme al fascicolo degli atti per procedere al giudizio per la confisca delle merci sopra indicate rinvenute a bordo del piroscafo

Ambra di bandiera austro-ungarica o del prezzo o delle indennità di requisizione delle stesse merci requisite o vendute.

Il segretario procederà alle pubblicazioni prescritte.

Roma, 2 giugno 1919.

Il presidente: *Martino*.

Il segretario: *Marcelli*.

Regolamento interno della Commissione delle prede in data 26 giugno 1915.

Art. 7.

Gli atti resteranno depositati nella segreteria per la durata di 10 giorni, che decorreranno dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del decreto di cui all'articolo precedente.

Tale termine potrà essere prorogato o abbreviato dal presidente di ufficio, o su richiesta del Commissario del Governo, o di una delle parti interessate.

Art. 8.

Nel termine indicato dall'art. 7, le parti che intendano far valere le proprie ragioni contro la legittimità delle prede, devono personalmente o a mezzo di un difensore inscritto nell'albo degli avvocati esercenti presso una Corte d'appello del Regno, munito di speciale mandato, giustificare la loro qualità ed eleggere domicilio in Roma, con dichiarazione, nella segreteria della Commissione.

La comparizione delle parti è ammessa anche dopo trascorso il termine suindicato, non oltre però il quinto giorno successivo alla pubblicazione della dichiarazione di chiusura d'istruttoria di cui al seguente art. 11. In questo caso però le parti dovranno accettare il procedimento nello stato in cui si trova.

Art. 9.

Le parti costituite hanno facoltà di esaminare gli atti depositati nella segreteria, di presentare documenti e di proporre le loro richieste e difese per mezzo di memorie dirette al presidente.

Le memorie devono essere scritte in lingua italiana.

I documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione italiana legalizzata.

Art. 10.

Decorso il termine stabilito dall'art. 7, il presidente nomina il relatore e convoca poi la Commissione in Camera di Consiglio, con l'intervento del commissario del Governo, per esaminare l'opportunità o meno di ulteriori atti istruttori.

La Commissione, fuori la presenza del commissario del Governo, delibera in proposito.

Nell'affermativa il presidente disporrà l'esecuzione degli atti istruttori con ordinanza, delegando all'uopo il relatore, o, in caso di suo impedimento, un altro dei membri, con facoltà al commissario del Governo e alle parti costituite di assistervi.

Il delegato all'istruttoria è assistito dal segretario della Commissione.

Delle operazioni istruttorie è redatto processo verbale.

La Commissione può anche ordinare la produzione di nuovi atti o documenti.

Art. 11.

Il presidente, udito il relatore e il commissario del Governo, dichiara chiusa l'istruttoria con ordinanza che viene notificata alle parti nel domicilio eletto in Roma, e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette e del catasto.

Con decreto Luogotenenziale del 1° maggio 1919:

Il signor Maestrini Pietro, primo agente di prima classe nelle imposte dirette sui redditi, è stato confermato in aspettativa per infermità, per la durata di un altro mese dal 1° maggio 1919.

Il signor Mocci Ernesto, agente di 3ª classe nelle imposte dirette sui redditi, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 10 maggio 1919 e per la durata di un anno.

Il signor Di Pietro dott. Sebastiano, agente di 3ª classe nelle imposte dirette sui redditi, è stato confermato in aspettativa per infermità, per altri mesi sei, dal 16 aprile 1919.

Il signor Curcio Vincenzo, agente superiore di 2ª classe nelle imposte dirette sui redditi, è stato collocato in aspettativa per infermità, per la durata di mesi quattro, a decorrere dal 1° marzo 1919.

Il signor De Colle Emilio, applicato di 2ª classe nelle imposte dirette sui redditi, è stato confermato in aspettativa per infermità, per la durata di un altro anno, dal 1° luglio 1918.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 9 giugno 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . . .	84.78	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	92.97	—

Corso medio dei cambi.

Francia *chèques* 124,35 - Versamenti 123,70 — Svizzera 153,11 — Londra *chèques* 37,28 - Versamenti 37,17 — New York 8,01 — Oro 147,59.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 12 gennaio 1918.

Genitori.

Duranti Giovanni di Amedeo, soldato, L. 630 — Cecchi Paolo di Giuseppe, id., L. 630 — Capoccetta Valentino di Bruno, id., L. 630 — Canton Giuseppe di Domenico, id., L. 630 — Triolo Gaetano di Gaetano, id., L. 630 — Castelli Angela di Trombetta Giovanni, id., L. 630 — Lavato Arcilia di Dallavia Luigi, id., L. 630 — Niccoli Alto di Angiolo, id., L. 630 — Milanone Carolina di Godio Giuseppe, id., L. 315 — Guddi Pietro di Giuseppe, id., L. 630 — Rampi Carlo di Santino, id., L. 630 — Pelizza Pietro di Carlo, caporal maggiore, L. 840 — Catani Giuseppe di Santi, soldato, L. 630 — Curini Agostino di Giacomo, id., L. 630 — Di Grazia Pietro di Erminio, id., L. 630.

Longo Antonio di Bortolo, soldato, L. 630 — Luzzi Angiolo di Guido, id., L. 630 — Fabbrini Assunta di Luzzi Guido, id., L. 630 — Sciacca Santa di Messina Cosimo e Salvatore, id., L. 630 — Talucci Maria di Cento Giuseppe, id., L. 630 — Sciarini Maddalena di Brusa Angelo, caporale, L. 840 — Galletto Pasquale di Enrico, soldato, L. 630 — Foggia Cataldo di Francesco, id., L. 630 — Savioli Sante di Settembre, id., L. 630 — Giovine Maria di De Giglio Cosmo, id., L. 630 — Passari Lorenzo di Sante, caporale, L. 840 — De Biasi Giovanni di Emilio, soldato, L. 630 — Fragapane Caterina di Ragusa Calogero, id., L. 630 — Rocci Domenico di Sabatino, id., L. 630.

Coglia Giuseppe di Vito, soldato, L. 630 — Biamat Marchet Anna di Cremon Giuseppe, id., L. 630 — Luzzato Nicolò di Agostino id., L. 210 — Santochi Orlando di Gino, id., L. 630 — De Vito Giuseppe di Michele, caporale, L. 840 — Passanti Angela di Maran-

goni Primo, soldato, L. 630 — Croci Massimo di Telesforo, id., L. 630 — Balladelli Pietro di Sabbatino, id., L. 630 — Toniolo Andrea di Boniamino, id., L. 630 — Caputo Giorgio di Antonio, id., L. 630 — Pasqualini Adelaide di Vacchi Primo, id., L. 630 — Santarelli Maria di Costantini Alfredo, id., L. 630 — Mezzadra Luigi di Pasquale, id., L. 630.

CONCORSI

R. CONSERVATORIO DI MUSICA V. BELLINI

ESAMI DI LICENZA

Il giorno 10 giugno p. v. scadrà il termine per la presentazione delle domande di ammissione agli esami di Licenza normale e di Licenza superiore in questa Istituto.

A tali esami possono presentarsi pure candidati estranei al Conservatorio, i quali debbono corredare la domanda dei seguenti documenti legalizzati:

a) atto di nascita;

b) attestato di vaccinazione;

c) attestato di sana costituzione fisica;

d) attestato di buona condotta di data recente.

I candidati estranei hanno l'obbligo, oltrechè di sostenere le prove relative alla materia principale, di dare gli esami di licenza dal corso fondamentale (teoria, solfeggio e dettato) e delle materie complementari tecniche e letterarie obbligatorie, o di presentare titoli ufficiali equipollenti.

I candidati che falliscano in una o più prove, hanno il diritto di ripresentarsi alla sessione autunnale di esami, per sostenere quelle prove nelle quali siano caduti.

Sono esclusi da tale diritto i candidati al conseguimento del « Diploma di abilitazione all'insegnamento del canto corale nelle RR. scuole normali » i quali hanno facoltà di ripetere nella 2ª sessione, soltanto l'esame letterario, mentre, se riprovati nelle prove musicali, non potranno ripresentarsi, per ripetere gli esami, se non nell'anno successivo.

Le tasse da pagarsi sono fissate nella misura seguente:

1. Composizione, canto, pianoforte, organo, arpa, violino, violoncello: Licenza normale, L. 30, licenza superiore, L. 80.

2. Contrabbasso e strumenti a fiato: Licenza normale, L. 15, licenza superiore, L. 45.

3. Strumentazione per banda, L. 60.

4. Abilitaziane all'insegnamento del canto corale nelle RR. scuole normali, L. 60.

Le domande, scritte in carta da bollo da L. 1, devono essere indirizzate al direttore del Conservatorio, e si ricevono all'ufficio di segreteria, dalle ore 9 alle 12 di tutti i giorni meno i festivi.

Non saranno in nessun caso accettate domande non completamente corredate dei voluti documenti e della bolletta della tassa pagata.

I candidati dovranno indicare sulla domanda il loro preciso domicilio non che i nomi dei maestri che li hanno preparati agli esami nelle singole materie.

Le varie prove di esami si svolgeranno secondo il diario che a suo tempo verrà affisso all'ingresso dell'Istituto.

Palermo, 15 maggio 1919.

Il direttore: *Guido Alberto Fano.*

Il segretario: *G. Aglialoro.*

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settori esteri.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

STOCCOLMA, 8. — Il giornale di Helsingfors *Sanomat*, annunzia che le truppe inglesi cominciano ad avanzare lungo la ferrovia di Murman.

Lo stato maggiore irlandese annuncia che i volontari hanno occupato nelle vicinanze di Getshina sei villaggi, hanno preso 40 mitragliatrici ed hanno catturato 1500 prigionieri.

In direzione di Porhoff-Ostrofi hanno occupato altri villaggi. La avanzata continua.

Un comunicato in data 5 corrente annuncia nuovi successi in direzione di Gatshina-Laskka.

La Conferenza per la pace

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 8. — Lloyd George, Wilson e Clémenceau, in assenza dell'on. Orlando, hanno proseguito nell'esame del controprogetto tedesco, specialmente per quanto riguarda le frontiere polacche.

Le Commissioni speciali, alle quali erano state rinviate le varie parti del controprogetto tedesco, si sono riunite stamane, e nel pomeriggio si sono adunate le Commissioni per le questioni del Belgio, delle responsabilità, delle finanze, della riva sinistra del Reno, dei prigionieri, dei porti, della ceko-slovacchia e della Polonia.

È noto che le loro relazioni devono essere consegnate domani, ma alcune Commissioni non sono ancora pronte.

PARIGI, 8. — Domani i capi di Governo discuteranno il rapporto di Loucheur sulle controposte tedesche relativo alle riparazioni.

Tale rapporto conclude perchè venga immediatamente stabilita la cifra di alcuni danni, mentre per quelli che sin da ora è impossibile valutare, precisa un termine di tempo nel quale dovrà farsene la valutazione.

PARIGI, 8. — L'*Echo de Paris* annunzia che oggi i ministri degli affari esteri o i loro rappresentanti si occuperanno delle clausole politiche riguardanti l'Italia, che fino ad ora mancano nel progetto del trattato di pace presentato al Governo austriaco.

PARIGI, 9. — Il Consiglio dei Quattro, riunitosi nella mattinata, ha continuato l'esame delle controproposte tedesche. Si è occupato specialmente della questione delle riparazioni.

Il Consiglio tornerà a riunirsi nel pomeriggio.

BASILEA, 9. — Si ha da Vienna:

La Legazione d'Ungheria comunica che il Governo ungherese dei Consigli ha ricevuto un radiotelegramma francese col quale i Governi dell'Intesa invitano i rappresentanti del Governo dell'Ungheria a recarsi a Parigi per partecipare alla Conferenza della pace. Si domanda intanto all'Ungheria di mettere fine alla campagna contro gli czeki.

La forma inusitata e il modo affatto singolare con cui tale dispaccio venne trasmesso sembrarono al Governo dei Consigli alquanto sospetti. In conseguenza il commissario del popolo per gli affari esteri ha dato opportune istruzioni alla Legazione d'Ungheria a Vienna.

PARIGI, 9. — Secondo i giornali, la Delegazione italiana smentisce la notizia pubblicata da alcuni giornali, secondo la quale la questione adriatica probabilmente sarebbe regolata sulla base di nuove concessioni da parte dell'Italia, le quali, fra l'altro, comprenderebbe la rinuncia alla città ed al distretto di Sebenico.

PARIGI, 9. — Il Comitato organizzatore della Lega delle nazioni ha tenuto la sua seconda seduta all'Hôtel Crillon, sotto la presidenza del ministro Pichon.

Il segretario generale, Drummond, ha presentato un memoriale relativo all'organizzazione della Lega. Ne è seguita una discussione generale, in seguito alla quale è stata adottata la seguente mozione:

« Sarà essenziale per la Lega essere pervenuta e informata il più rapidamente possibile di tutti gli argomenti importanti politici, economici, finanziari, sociali ed altri in ogni parte del mondo. Ogni Stato membro della Lega dovrà per conseguenza far conoscere al Segretariato internazionale ogni opportuna informazione ».

La Commissione ha ritenuto pure desiderabile invitare un certo numero di eminenti giuristi internazionali ed esprimere la loro opinione sulla costituzione di una Corte permanente di giustizia internazionale, che deve essere creata secondo l'art. 14 del Patto.

La questione sarà ripresa particolareggiatamente in una ulteriore seduta della Commissione.

Assisteva alla riunione anche il delegato italiano, marchese Imperiali.

PARIGI, 9. — I capi di Governo stamane hanno discusso le controproposte tedesche relative alle riparazioni.

Non si dubita che si sia giunti ad una decisione poichè Clémenceau ha avuto nel pomeriggio un colloquio con i ministri Klotz e Loucheur.

L'importante questione dell'ammissione della Germania nella Società delle nazioni non è stata ancora affrontata.

CRONACA ITALIANA

Le LL. AA. RR. la Duchessa d'Aosta e il Duca delle Puglie sono partiti iersera per Trieste.

S. A. R. il Principe di Udine, è partito pure iersera, per Napoli.

S. E. De Nava a San Remo. — Ieri, alle 11,30, l'on. ministro dei trasporti marittimi e ferroviari, giunse a San Remo con treno speciale, accompagnato dall'on. Raimondo, dal sen. Figari, dal direttore generale delle ferrovie comm. Decorné, eda parecchi funzionari delle ferrovie.

L'on. De Nava è stato ricevuto alla stazione dall'on. Nuvoloni, dal sindaco comm. Balestrieri, dalla Giunta comunale, dal prefetto, dal sottoprefetto e da altre autorità civili e militari.

Nel pomeriggio il ministro esaminò sul luogo i progetti ferroviari, dai quali dipende l'avvenire di San Remo. Si tratta di trasportare la ferrovia litoranea, continuamente minacciata da frane, a monte della città.

Servizio diretto fra l'Italia e il Cile. — La Legazione del Cile comunica:

Prossimamente la Compagnia transatlantica italiana, associata all'effetto con la Società nazionale di navigazione, inizierà un servizio diretto tra l'Italia e il Cile, per la via del Canale di Panama.

Questa nuova linea di navigazione servirà non solamente per l'Italia e il Cile, ma anche per gli altri paesi della costa del Pacifico Sud-americano.

All'uopo, è stata testè firmata una convenzione tra la Legazione del Cile in Italia e la citata Compagnia.

Croce Rossa Italiana. — L'elenco delle oblazioni pervenute al Comitato centrale segna, a tutto il decorso maggio, la somma di L. 30.128.181,41.

Beneficenza. — A Milano il dottore Giovanni Rizzi ha donato allo spedale Maggiore la somma di 500.000 lire.

Il nome benedetto dell'insegne filantropo non è nuovo nella storia del bene: alcuni anni fa il dottor Rizzi donò allo stesso spedale un vitalizio di 100 mila lire.

Mercato serico. — Il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro comunica:

Il corrispondente serico del Ministero a New-York telegrafa in data 3 corrente:

« Mercato seta animato — Prezzi in aumento — Stoks limitati — Quotasi giapponesi 1 1\2 dollari 8,10 — Extra 8,30 — Double 8,50] — Cinesi 8,80 — Tsatlee 6,30 — Canton 6,60 — Cambio a vista del dollaro 8,12 ».

Il corrispondente serico del Ministero a Tokio telegrafa in data 5 corrente:

« Mercato seta con ribasso generale di 50 yen. Borsa ribasso 100 yen. Notasi calma negli affari. Le esportazioni della seta greggia dal 1° luglio 1918 al 31 maggio 1919, sono state per l'America balle 196.212. Europa 20.969. Lo stock 10.000. Mercato cascami attivo sostenuto. Esportazioni per l'America balle 200.002. Europa 12.356. Lo stock 12.000. Quotasi bozzoli nuovi 1 0\0 yen il kwan. Raccolto favorevole. Cambio yen su Francia a 4 mesi Frs. 3.55 ».

TELEGRAMMI "STEFANI,,

WASHINGTON, 8. — Il governatore del Texas, giudicando grave la situazione alla frontiera, ha chiesto rinforzi al Ministero della guerra, il quale ha domandato il parere del comandante le forze alla frontiera.

Il Governo della Repubblica del Nicaragua ha chiesto agli Stati Uniti lo sbarco di truppe per impedire l'invasione da cui è minacciata dalla Repubblica di Costarica, dichiarando che, dopo l'insuccesso della recente rivoluzione, il presidente della Costarica ha ammassato forze considerevoli alla frontiera. Il Dipartimento di Stato esamina la situazione.

WASHINGTON, 9. — Alla Casa Bianca si dichiara che è molto probabile il ritorno del presidente Wilson agli Stati Uniti fra una quindicina di giorni; ma la data definitiva della sua partenza dall'Europa non è ancora annunciata.

BASILEA, 9. — L'Assemblea nazionale costituente ha tenuto sabato scorso una assemblea straordinaria per esprimere l'opinione di tutto il popolo austriaco sulla pace di Saint Germain.

Il presidente Seitz nel suo discorso di apertura, dichiara che i vincitori non hanno ascoltato che le loro simpatie nel modo di agire verso i popoli dell'ex monarchia austro-ungarica.

È impossibile farsi una idea del fatto se gli uomini dirigenti di quelle Potenze si rendono conto di ciò che significa la loro sentenza per l'Austria tedesca; ma gli austriaci sanno che cosa tale sentenza vuol dire. È una condanna morta.

Una sentenza simile è inescusabile.

Il segretario di Stato per gli affari esteri, Bauer, in un discorso che dura oltre un'ora, espone poscia le mortali conseguenze delle condizioni di pace sulla vitalità dell'Austria tedesca.

La perdita della Boemia tedesca e dei paesi Sudeti significa non soltanto la sottomissione di tre milioni e mezzo di tedeschi alla dominazione straniera, ma anche la perdita di una parte del paese, altamente progredita dal punto di vista industriale ed intellettuale.

LONDRA, 9. — Il *Times* ha da Washington in data 7 corrente:

Ieri innanzi al Senato americano si è avuta una ripercussione della controversia per la città di Fiume, avendo il senatore Lodge reso pubblico il telegramma diretto dai plenipotenziari di Fiume alla Conferenza della pace, nel quale essi chiedono se « il Senato che rappresenta il popolo americano approva una politica che oltraggia i sentimenti di questa città e che è ingiuriosa per la dignità italiana ».

Un comunicato ufficiale dice che la legge marziale è stata abolita il 28 maggio scorso nel distretto di Goudjrat e nella maggior parte delle regioni rurali del Pendjab.

WASHINGTON, 9. — Il presidente Wilson ha informato la Commissione del Senato per le relazioni estere che, essendo il trattato attualmente oggetto di negoziati, e suscettibile di modificazioni, sarebbe estremamente inopportuno pubblicarle. L'onore obbliga Wilson ad agire a tale riguardo come i rappresentanti delle altre grandi Potenze, e nessuno ha diritto di possedere e comunicare il testo inglese del trattato.

Wilson invita quindi il Senato a fare una rigorosa inchiesta per conoscere come esemplari del trattato siano pervenuti a cittadini di New York, che hanno interessi speciali.

La Commissione del Senato per le relazioni estere ha citato alcuni dei principali banchieri a deporre presso di essa, circa le indiscrezioni di cui è stato oggetto il trattato di pace, ed a tale scopo essa ha incaricato Polk, funzionante da segretario di Stato, di procedere al loro interrogatorio.

Il senatore Borah, dopo aver deposto dinanzi alla Commissione, ha regalato al Senato un esemplare del trattato, portato agli Stati Uniti da un giornalista.

Il Senato, con 42 voti contro 24, ne ha ordinato la stampa ritenendolo documento pubblico.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.